PROVINCIA DI MATERA

Oggetto: Riformulazione integrale del REGOLAMENTO PROVINCIALE RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE A NORMA DELL'ART.3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008). (approvato con deliberazione G.P. n.81 del 06/5/2008)

ART. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare a soggetti esterni un incarico di lavoro autonomo quale una collaborazione di natura occasionale o di tipo coordinato e continuativo, nonché per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze. Il regolamento disciplina i requisiti soggettivi, le procedure comparative per il relativo conferimento e il regime di pubblicità a cui gli incarichi dovranno sottostare.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per collaborazioni coordinate e continuative i rapporti di collaborazione finalizzati al potenziamento operativo straordinario degli uffici dell'Ente in forma di prestazione d'opera continuativa soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- per collaborazioni occasionali , pure destinate al potenziamento operativo straordinario degli Uffici, i rapporti di cui sopra di durata non superiore a un mese;

Si definiscono incarichi di:

- studio – gli incarichi consistenti in una attività cognitiva nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale nella quale occorrerà illustrare i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- ricerca – gli incarichi che si articolano nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi dell'Ente di reperire contenuti di conoscenza utili a scelte complessive dell'Amministrazione;
- consulenza – gli incarichi aventi ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti mediante i quali l'Ente intenda acquisire un giudizio idoneo ad orientare l'azione dei propri organi.

3. Nelle prestazioni da affidare ai sensi del presente Regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione ai sensi degli artt.2222 e seguenti del codice civile.

ART.2
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO

1. I conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'Ente possono avvenire in materie rientranti nella competenza dell'Amministrazione e qualora vengano richieste conoscenze ed esperienza eccedenti le competenze del personale dipendente.
2. Ferma restando la necessità di attenersi al novero delle competenze e funzioni dell'Ente, gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti, in presenza di esigenze di potenziamento operativo, soltanto a soggetti esperti, di particolare e comprovata specializzazione universitaria (di norma laurea magistrale o specialistica; in particolari situazioni laurea triennale accompagnata dall'iscrizione all'albo professionale o da master di perfezionamento) in possesso delle competenze richieste dalla natura dell'incarico sulla base di un qualificato curriculum professionale dal quale desumere la conferente pregressa esperienza nel settore. Qualora sia ritenuto utile o necessario, può essere richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione.
   Nei casi di incarichi di prestazioni per le quali, secondo le norme di settore,occorra il diploma di scuola media superiore (esempio: geometra, etc.,) con l'iscrizione all'albo, si prescinde dal requisito della laurea.
3. Il ricorso ad incarichi di collaborazione deve avere carattere di straordinarietà e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per attivare tali forme di collaborazione è necessario preventivamente determinare tipologia, durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione. Gli incarichi non devono rappresentare uno strumento per ampliare gli organici dell'Ente al di fuori di quanto consentito dalla legge.
4. Nella motivazione del ricorso a tali forme di collaborazione deve essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le risorse umane di cui l'Ente dispone. I conferimenti di incarichi non devono essere generici o indeterminati.
5. **La prestazione fornita all'Amministrazione deve essere di natura temporanea, altamente qualificata e non deve riguardare attività di carattere ordinario.**
6. **Per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione si devono prevedere, in via generalizzata, procedure comparative concorsuali adeguatamente pubblicizzate, finalizzate alla valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione**

dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art.97 della Costituzione.

7.Le Società in House e le società miste a partecipazione pubblica prevalente, ove costituite, devono osservare, nei limiti della compatibilità, gli stessi principi ed obblighi cui è tenuta per legge la Provincia di matera. Quanto ai criteri attraverso cui questo Ente deve esercitare il controllo sulla osservanza delle presenti disposizioni da parte delle società partecipate, si rinvia ad apposita regolamentazione nel caso in cui le stesse fossero costituite.

(parti integrate con del.G.P. n.82 del 13-4-2011)

ART.3
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Il dirigente del settore interessato verifica la possibilità di avvalersi di personale di aree diverse in luogo del ricorso a soggetti esterni. Procede, nei casi di studi, ricerche e consulenze, a valutare la sussistente previsione nell'atto di programmazione del Consiglio Provinciale.

2. Effettuate le verifiche di cui al comma precedente, il dirigente decide il ricorso ad una collaborazione esterna accertando, altresì, la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta e da reclutarsi ai requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nella determinazione del compenso deve tenersi conto della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico anche con riferimento ai valori di mercato ed essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

3. La Giunta Provinciale, su proposta del dirigente, adotta apposito atto di indirizzo propedeutico alla successiva determinazione dirigenziale a contrattare, segnalando anche l'esistenza della disponibilità finanziaria.

ART.4
PROCEDURA SELETTIVA

1. Gli incarichi di collaborazione, di studio e ricerca possono essere affidati solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con apposito avviso pubblico.

3. L’avviso di selezione dovrà contenere:

- la definizione dell’oggetto della qualificata prestazione, riferita ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente;
- i titoli e gli specifici requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell’incarico;
- il luogo della prestazione e le modalità di realizzazione della medesima;
- il compenso complessivo lordo previsto;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di scelta comparativa da applicare ovvero i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- ogni altro elemento utile per l’attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. In particolari e motivate circostanze, -segnatamente nei casi di richiesta di pareri – può rilevare l’intuitus personae.

5. L’avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente;
- pubblicazione sul sito dell’Ente.

ART.5
MODALITA’ DELLA SELEZIONE

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione, procede il dirigente del settore di riferimento tenuto conto dell’ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per la selezione il dirigente di cui al comma precedente potrà avvalersi di commissione appositamente nominata da lui medesimo.

ART. 6
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica la graduatoria dei vincitori che saranno i destinatari di collaborazione. Dell'esito della selezione deve essere data la medesima pubblicità di cui all'art.4, comma 5, del presente Regolamento.
   Detta pubblicità tiene luogo delle comunicazioni ai singoli concorrenti. Il dirigente precisa che la graduatoria è soggetta a ricorsi da decidere, con proprio provvedimento, in termini definiti.

2. Con i candidati vincitori vengono stipulati contratti di collaborazione in forma di scrittura privata.

3. Il contratto deve necessariamente contenere:
   -la tipologia della prestazione;
   -l'indicazione dell'oggetto;
   -le modalità di esecuzione;
   -la durata e il luogo della prestazione;
   -l'individuazione del compenso con l'indicazione delle modalità e della periodicità del pagamento;
   -l'indicazione del trattamento fiscale e previdenziale applicato;
   -le modalità di recesso;
   -clausola potestativa di recesso in relazione alla valutazione qualitativa della prestazione;
   -l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori incarichi di consimile contenuto specialistico.

ART.7
REGIME DI EFFICACIA DEGLI INCARICHI

1. I contratti di affidamento di incarichi di cui al presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito dell'Ente.

ART.8
REGIME DI PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. l'Ente pubblica ogni anno sul proprio sito i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

ART.9
DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER GLI INCARICHI

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali.

(modificato con del. G.P. n. 216 del 29/10/2009)

ART.10
NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del Regolamento possono essere confermati gli incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa a soggetti che siano stati reclutati con procedura selettiva di evidenza pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti.